

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1968

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PIZZO, CALVI, INNAMORATO,
PIERRI e PEZZULLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1989

Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora
un albero per ogni neonato, all'atto della registrazione
anagrafica

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge si propone di fornire una prima risposta alla diffusa domanda sociale volta ad incrementare il patrimonio arboreo del nostro paese accrescendo al tempo stesso la sensibilità dei cittadini e degli enti locali verso i problemi dell'ambiente e della qualità della vita con una iniziativa che, specie nelle grandi aree urbane, potrà segnare una inversione di tendenza dei processi di degrado che colpiscono in modo particolare le periferie delle grandi città.

D'altra parte, la proposta di procedere all'implantazione di un albero associata alla nascita di ciascun neonato raccoglie un'indicazione dell'OMEF (Organizzazione mondiale dell'educazione prescolastica).

Questo disegno di legge, attraverso la semplice iscrizione del luogo di implantazione sul certificato di nascita del bambino, fornisce uno strumento di programmazione del territorio consentendo ai comuni di identificare le aree destinate alla messa a dimora e quindi le aree destinate a verde pubblico nell'ambito dei piani regolatori.

Il presente disegno di legge prevede l'intervento di numerosi soggetti: al comune spetta il compito di dare concreta attuazione alla norma, procedendo all'implantazione, assegnando gli uffici competenti e le responsabilità di attuazione del provvedimento, procedendo alla acquisizione delle aree, laddove non ne dispongano

originariamente di proprie, utilizzando eventualmente anche aree del demanio dello Stato o espropriando quelle appartenenti a privati, fermo restando il vincolo di destinazione a verde pubblico.

Alla Regione spetta una funzione di indirizzo nelle scelte relative alle tipologie delle essenze da destinare alle finalità della legge, anche in collaborazione con il Corpo forestale dello Stato: in coerenza con il dettato costituzionale che pone tra le competenze regionali quella relativa all'agricoltura e foreste, il disegno di legge fornisce uno strumento di indirizzo delle scelte che può contribuire anche ad orientare in modo appropriato eventuali politiche di riforestazione.

Agli organi dello Stato competono funzioni di indirizzo e programmazione; al Ministero dell'interno spetta il compito di emanare le disposizioni per la registrazione sul certificato di nascita del luogo esatto dove è stato implantato l'albero mentre il Ministero dell'agricoltura e foreste provvede alla ripartizione tra le regioni di uno speciale Fondo per il sostegno alla creazione di aree verdi comunali.

Alla copertura finanziaria del provvedimento si fa fronte mediante l'aumento di lire 250 delle tariffe di vendita al pubblico dei tabacchi e l'aumento dell'imposta di consumo, per un ammontare pari alla differenza tra il nuovo prezzo di tariffa e l'ammontare dell'imposta del valore aggiunto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Tutti i comuni italiani sono tenuti, al momento della registrazione anagrafica della nascita di un neonato residente, a piantare un albero nel territorio comunale.

Art. 2.

1. L'ufficio anagrafico comunale è tenuto a registrare sul certificato di nascita, entro 90 giorni dall'iscrizione anagrafica, il luogo dove tale albero è stato piantato.

2. Il Ministro dell'interno emana, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni per l'attuazione della norma di cui al comma 1.

Art. 3.

1. Le Regioni, attraverso i propri uffici competenti, avvalendosi anche del Corpo forestale dello Stato, determinano la tipologia delle essenze da destinare alle finalità di cui alla presente legge, ne mettono a disposizione il quantitativo di esemplari necessario, ne assicurano il trasporto e la fornitura ai comuni.

Art. 4.

1. I sindaci sono tenuti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emettere un'apposita ordinanza per assegnare agli uffici competenti del comune la responsabilità di attuarne le norme.

Art. 5.

1. I comuni che non dispongano di aree idonee all'implantazione possono far ricor-

so, nel quadro della pianificazione urbanistica di legge, all'acquisizione di aree appartenenti al demanio dello Stato, oppure all'espropriazione di aree appartenenti a privati attingendo a tal fine, ed esclusivamente ove ricorrano condizioni di assoluta indisponibilità di aree idonee, ai fondi assegnati annualmente a ciascuna regione dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, attraverso la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 6. Tali aree non potranno comunque avere, successivamente, destinazione diversa da quella a verde pubblico.

Art. 6.

1. È istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il Fondo per il sostegno e la creazione di aree verdi comunali, ai sensi della presente legge. La dotazione del Fondo è di lire 30 miliardi per il 1990, lire 30 miliardi per il 1991, lire 40 miliardi per il 1992. Le modalità di ripartizione del Fondo tra le Regioni sono determinate annualmente, con proprio decreto, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 7.

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge sono aumentate le tariffe di vendita al pubblico dei tabacchi di cui alle tabelle A, B, C, D, ed E, annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura di lire 250 per chilogrammo per le tariffe che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono inferiori o uguali a lire 87.500 il chilogrammo. Fermo restando il prezzo per chilogrammo richiesto al portatore e l'aggio spettante al rivenditore, e rimanendo pari al 20 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di consumo aumenta in misura pari alla differenza tra il nuovo prezzo di tariffa e l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto.